

REGOLAMENTO (CE) N. 121/97 DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 1997

relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema A2 nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione, del 14 novembre 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 26/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,considerando che il regolamento (CE) n. 27/97 della Commissione⁽³⁾ ha stabilito i tassi indicativi delle restituzioni e le quantità indicative dei titoli di esportazione del sistema A2, diversi da quelli richiesti nel quadro di operazioni di aiuto alimentare;

considerando che, per le arance e le mele, tenendo conto della situazione economica nei vari paesi appartenenti ai gruppi di destinazione indicati nell'allegato del regolamento (CE) n. 2196/96 e in funzione delle indicazioni ricevute da parte degli operatori nel quadro delle domande di titoli del sistema A2, è necessario che i tassi definitivi delle restituzioni e le percentuali di rilascio dei quantitativi richiesti siano fissati ad un livello diverso dai tassi indicativi; che i tassi definitivi non possono essere superiori al doppio dei tassi indicativi;

considerando che, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 2190/96, le domande

recanti tassi superiori ai tassi definitivi sono considerate nulle,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per i titoli di esportazione del sistema A2 la cui domanda è stata presentata a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 27/97 la data effettiva della domanda ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CE) n. 2190/96, è fissata al 24 gennaio 1997.

2. Nell'allegato del presente regolamento sono fissati i tassi definitivi delle restituzioni e le percentuali di rilascio dei quantitativi richiesti per i titoli di cui al paragrafo 1.

3. In applicazione dell'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 2190/96, le domande di cui al paragrafo 1 recanti tassi superiori ai corrispondenti tassi definitivi indicati nell'allegato sono considerate nulle.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 292 del 15. 11. 1996, pag. 12.⁽²⁾ GU n. L 6 del 10. 1. 1997, pag. 9.⁽³⁾ GU n. L 6 del 10. 1. 1997, pag. 11.